



Fabio Bravo

*Professore Aggregato di Diritto Privato
presso l'Università di Bologna*

Responsabilità Civile

| Fatti illeciti | Funzioni della RC | Criteri di imputazione |
La struttura dell'illecito aquiliano ex art. 2043 | Le
ipotesi di responsabilità indiretta | Le ipotesi di
responsabilità oggettiva | Risarcimento del danno |



Responsabilità da fatto illecito

Fatto illecito come fonte di obbligazione

- Art. 1173: «Le **obbligazioni** derivano da *contratto*, da **fatto illecito** o da *ogni altro atto o fatto idoneo a produrle* in conformità all'ordinamento giuridico»
- Art. 2043: «Qualunque **fatto doloso o colposo**, che **cagiona** ad altri un **danno ingiusto**, **obbliga** colui che ha commesso il fatto a **risarcire il danno**»
- Oggetto dell'obbligazione: **risarcimento del danno**
- Altre norme codicistiche individuano altre ipotesi di responsabilità (*per danni cagionati da soggetto incapace di intendere e volere, dal soggetto legalmente incapace, da domestici, commessi, preposti e dipendenti, da chiunque svolta attività pericolosa, da cose in custodia, da animali, da rovina di edificio, da circolazione di veicoli, etc.*)
- Altre norme extracodicistiche individuano ulteriori ipotesi (*per danni da illecito trattamento di dati personali, da prodotti difettosi, etc.*)



Funzioni della Responsabilità Civile

- Le funzioni della responsabilità civile (extracontrattuale o aquiliana)
 - **sanzionatoria** (risarcimento come pena)
 - **di prevenzione** («*Deterrence*»)
 - **riparatoria** («*Compensation*»)
 - **Riallocativa** (di costi, rischi, etc.)
- *I rischi prodotti da una determinata condotta, su chi incombano?*
- *Chi deve farsene carico? Su chi gravano le conseguenze dannose?*
- *Devono essere sostenute dalla vittima o devono essere trasferite ad altri?*
- *Con quale criterio?*
- *Quale sistema è più efficiente e più equo?*
- *Quali danni sono risarcibili? Quali soggetti sono tenuti a risarcire? Quali sono ammessi al risarcimento?*



Criteri di imputazione

- Imputabilità
 - art. 2046 c.c. (Imputabilità del fatto dannoso) «*Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa*»
- Criteri di imputazione
 - colpevolezza (colpa e dolo) (cfr. 2043)
 - rischio generato (cfr. 2050)
 - *etc.*



Struttura dell'illecito

Elementi desumili ex art. 2043

- Fatto (**condotta** commissiva o omissiva)
- Doloso o colposo (**colpevolezza**)
- Che cagiona (**nesso di causalità**)
- Ad altri (danneggiato, vittima)
- **Danno** (lesione di un bene o interesse tutelato dall'ordinamento giuridico)
- **Ingiusto** («non jure» e «contra jus»)
- Obbliga (fonte di obbligazione)
- Colui che ha commesso il fatto (danneggiante)
- Risarcimento (oggetto dell'obbligazione)

- **Elementi soggettivi:** *imputabilità; colpevolezza della condotta*
- **Elementi oggettivi:** *danno ingiusto; nesso di causalità (tra condotta e danno)*



Colpevolezza

- **Dolo**
- **Colpa**
 - Generica / Specifica (... e la colpa «professionale»)
 - Omissiva / Commissiva
- Differenza tra ***dolo eventuale*** e ***colpa cosciente***
- *Sulla imputabilità:*
 - *cfr. 2046: con riferimento all'incapacità naturale*
 - *relazione tra imputabilità e colpa (nell'impianto civilcodicistico)*
 - *chi risponde del danno cagionato dal non imputabile?*



Danno ingiusto

- **Danno:** *lesione di un bene o interesse altrui, protetto dall'ordinamento giuridico*
- **Ingiustizia del danno:**
 - **Non jure** (*assenza di cause di giustificazione o esimenti*)
 - *Legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto, etc.*
 - **Contra Jus** (*contrarietà all'ordinamento giuridico, nella parte in cui tutela l'interesse altrui oggetto di lesione*)
 - *Diritto assoluto (reale, della personalità)*
 - *Diritto relativo (di credito, ove il danneggiante ne cagiona l'estinzione ed in altri casi riconosciuti dalla giurisprudenza)*
 - *Interesse legittimo (etc.)*



Nesso (o Rapporto) di Causalità

- Tra «fatto» (condotta dolosa o colposa) e «danno» (ingiusto) vi deve essere una relazione di *causa-effetto* **immediata e diretta**
- La causalità non è necessariamente naturalistica, ma può essere anche giuridica
- Occorre che l'evento dannoso sia anche una conseguenza **prevedibile** ed **evitabile** del fatto commesso (regolarità statistica)
- Interrompono il nesso causale:
 - il *caso fortuito*; la *forza maggiore*; il *fatto del terzo*
- Assume rilievo anche la condotta del danneggiato (1227): «1. *Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.*
2. *Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*»



Altri regimi di responsabilità

- **Responsabilità indiretta**
 - Responsabilità dei padroni e dei committenti (2049)
 - Non è concessa alcuna prova liberatoria (rispondono sempre del fatto dei loro allievi, essendosi assunti il rischio derivante dall'attività lavorativa) (è vera e propria responsabilità indiretta, per fatto altrui)
 - Responsabilità dei soggetti tenuti alla sorveglianza di incapaci (2047)
 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (2048)
 - È concessa, come prova liberatoria, la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto (è responsabilità indiretta per fatto altrui o responsabilità per fatto illecito proprio, consistente nella colposa omissione della sorveglianza?)



- **Responsabilità oggettiva**

- Responsabilità per esercizio di attività pericolosa (2050)
- Responsabilità per danni da animali (2052) o da cose in custodia (2051)
- Responsabilità per rovina di edificio (2053)
- Responsabilità per danni da circolazione di veicoli (2054) (*qui concorre la responsabilità oggettiva del conducente con la responsabilità indiretta del proprietario. Entrambi rispondono in solido*)

Anche se formalmente possono essere costruiti sulla base del criterio della colpevolezza, come sovente in passato ha fatto la giurisprudenza, tali regimi di responsabilità appaiono sostanzialmente improntati a responsabilità oggettiva:

- Si prescinde dalla colpevolezza del soggetto agente
- La prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'interruzione del rapporto di causalità
- Le cause ignote sono a carico del danneggiante



Risarcimento del danno

- Ove possibile, reintegrazione in forma specifica (2058)
- Altrimenti, per equivalente (tramite obbligazione pecuniaria)
- Danno risarcibile:
 - Danno patrimoniale (lucro cessante, danno emergente)
 - Danno non patrimoniale (2059 c.c.)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Avv. FABIO BRAVO
Professore Aggregato

www.fabiobravo.it | fabio.bravo@unibo.it

www.unibo.it